

CAMERA DEI DEPUTATI

N.229

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali (229)

(articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86)

Trasmesso alla Presidenza il 27 novembre 2020

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 9, DELLA LEGGE 8 AGOSTO 2019, N. 86,
RECANTE MISURE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLE
DISCIPLINE SPORTIVE INVERNALI.



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 8 AGOSTO 2019 N. 86, RECANTE MISURE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLE DISCIPLINE SPORTIVE INVERNALI.

CAPO I – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE	4
Art. 1 (Oggetto).....	4
Art. 2 (Definizioni)	4
Art. 3 (Competenze legislative di Stato, Regioni e Province autonome).....	5
CAPO II – GESTIONE DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE.....	5
Art. 4 (Aree sciabili attrezzate).....	5
Art. 5 (Segnalazione delle piste in base al grado di difficoltà e delimitazione delle piste)	6
Art. 6 (Requisiti delle piste da sci e dei tratti di raccordo o trasferimento)	6
Art. 7 (Personale operante nell'area sciabile)	6
Art. 8 (Piste di allenamento)	7
Art. 9 (Obblighi dei gestori).....	7
Art. 10 (Manutenzione delle piste)	7
Art. 11 (Segnaletica)	8
Art. 12 (Obbligo del soccorso).....	8
Art. 13 (Responsabilità civile dei gestori)	9
Art. 14 (Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni).....	9
CAPO III – NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE AREE SCIABILI.....	9
Art. 15 (Obbligo di utilizzo del casco protettivo)	9
Art. 16 (Velocità e obbligo di prudenza)	10
Art. 17 (Precedenza)	10
Art. 18 (Sorpasso).....	10
Art. 19 (Incrocio)	10
Art. 20 (Stazionamento).....	10
Art. 21 (Omissione di soccorso)	11
Art. 22 (Transito e risalita).....	11
Art. 23 (Mezzi meccanici)	11
Art. 24 (Sci fuori pista e sci-alpinismo).....	11
Art. 25 (Percorribilità delle piste in base alle capacità degli sciatori)	12
Art. 26 (Concorso di responsabilità).....	12
Art. 27 (Soggetti competenti per il controllo).....	12
Art. 28 (Assicurazione obbligatoria).....	12
Art. 29 (Accertamenti alcolemici e tossicologici)	12
Art. 30 (Parametri per la valutazione della qualità dei comprensori sciistici).....	13
Art. 31 (Regime sanzionatorio).....	13



CAPO IV – NORMATIVA A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ	13
Art. 32 (Categorie).....	13
Art. 33 (Accompagnamento)	14
Art. 34 (Individuazione).....	14
Art. 35 (Diritto di precedenza).....	14
Art. 36 (Obbligo del casco).....	14
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI	14
Art. 37 (Snowboard, telemark e altre pratiche sportive).....	14
Art. 38 (Adeguamento alle disposizioni della legge).....	14
Art. 39 (Rinegoziazione concessioni)	15
Art. 40 (Clausola di invarianza finanziaria).....	15
Art. 41 (Abrogazioni).....	15
Art. 42 (Entrata in vigore).....	15



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117 secondo e terzo comma, della Costituzione;

Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione;

Visto, in particolare, l'articolo 9, comma 1, lettera a), b), c) della citata legge, recante i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2020;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 _____;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del _____;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____;

Sulla proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

CAPO I – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, e in conformità dei relativi principi e criteri direttivi, revisiona e adegua le norme in materia di sicurezza nella pratica nelle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza più elevati e la più ampia partecipazione da parte delle persone con disabilità.

Art. 2 (Definizioni)

- a) Aree sciabili attrezzate: le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve;
- b) Comitato Olimpico Nazionale Italiano: l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in conformità alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato Olimpico sul territorio nazionale;
- c) Federazione Sportiva Nazionale: l'organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini;



- d) Sci alpino: sport invernale praticato su percorsi, liberi o tracciati da paletti, lungo discese innevate con l'ausilio di sci;
- e) Sci di fondo: disciplina dello sci che si pratica su percorsi piani e su lunghe distanze;
- f) Slitta: discesa su pista attrezzata con una slitta carenata dotata di pattini;
- g) Slittino: sport praticato su una piccola slitta sulla quale si viaggia in posizione supina con i piedi in avanti e su piste ghiacciate;
- h) *Snowboard*: sport di scivolamento sulla neve, praticato utilizzando una tavola costruita a partire da un'anima di legno e provvista di lamine e soletta in materiale sintetico, simili a quelle dello sci;
- i) *Telemark*: tecnica sciistica connotata da una serie di movimenti e atteggiamenti, in particolare con la posizione inginocchiata, come posizione di stabilità e sicurezza.

Art. 3 (Competenze legislative di Stato, Regioni e Province autonome)

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in attuazione degli articoli 2, 3, 32, 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, nonché nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di ordinamento sportivo, governo del territorio e tutela della salute.

CAPO II – GESTIONE DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE

Art. 4 (Aree sciabili attrezzate)

1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata "snowboard"; lo sci di fondo, la slitta e lo slittino e gli altri sport individuati dalle singole normative regionali.

2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, nonché aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.

3. Le aree di cui ai commi 1 e 2, comprensive di segnaletica, sono individuate dalle Regioni e Province autonome, con l'indicazione al loro interno delle piste di allenamento e di raccordo dotate dei requisiti di cui all'articolo 6, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. L'individuazione da parte delle Regioni equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle Regioni.

4. La classificazione delle piste nei termini e con le modalità indicate nei commi precedenti costituisce presupposto indispensabile per la fruizione delle aree sciabili attrezzate e per la relativa apertura al pubblico.

5. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i Comuni interessati individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark). Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni



acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute, e tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato.

Art. 5 (Segnalazione delle piste in base al grado di difficoltà e delimitazione delle piste)

1. Le piste vengono segnalate dal gestore degli impianti secondo il grado difficoltà come segue:

- a) colore verde: piste molto facili con pendenza non superiore al 15%;
- b) colore blu: piste facili con pendenza dal 16 al 25%;
- c) colore rosso: piste di media difficoltà con pendenza dal 26 al 40%;
- d) colore nero: piste difficili con pendenza superiore al 40%.

2. In prossimità delle biglietterie e dei punti di accesso agli impianti i gestori degli impianti appongono una mappa delle piste di sci alpino e di fondo con indicazione del loro percorso e del relativo grado di difficoltà ai sensi del comma 1.

3. Ai lati delle piste da sci di discesa è apposta una palinatura per delimitarne i bordi e per indicarne il grado di difficoltà, la denominazione e la numerazione. La palinatura ha il colore corrispondente alla difficoltà della pista e la stessa è intervallata ogni 150 metri con un segnale rotondo che indica la denominazione e la numerazione della pista. Al fine di individuare più facilmente il limite della pista, specialmente in condizioni di visibilità ridotta, la palinatura posta sul lato destro dovrà essere di colore verde nella parte terminale per un'altezza di 1 metro, mentre la palinatura posta sul lato sinistro dovrà essere di colore arancione nella parte terminale per un'altezza di 0,5 metri.

Art. 6 (Requisiti delle piste da sci e dei tratti di raccordo o trasferimento)

1. Le piste possiedono i seguenti requisiti tecnici:

- a) devono essere individuate in zone idrogeologicamente idonee alla pratica degli sport invernali;
- b) devono avere una larghezza non inferiore a 20 metri; larghezze inferiori sono ammesse per brevi tratti adeguatamente segnalati;
- c) presentano un franco verticale libero, inteso come l'altezza che separa il manto nevoso della pista dai sovrastanti ostacoli, che, in condizioni di normale innevamento, non può essere inferiore a 3,50 m, salvo per brevi tratti opportunamente segnalati;
- d) se utilizzate come tracciati di raccordo o trasferimento devono avere una larghezza minima proporzionata alla pendenza e comunque non inferiore a 3,50 m.

Art. 7 (Personale operante nell'area sciabile)

1. Il gestore dell'impianto di risalita individua il direttore delle piste. Le funzioni di direttore delle piste possono essere assunte anche dal gestore dell'impianto.

2. Il direttore delle piste:

- a) promuove, sovrintende e dirige le attività di gestione delle piste vigilando sullo stato di sicurezza delle stesse;
- b) coordina e collabora con il servizio di soccorso sulle piste;
- c) segnala senza indugio al gestore dell'impianto la sussistenza delle situazioni che impongono la chiusura della pista, provvedendovi direttamente in caso di imminente pericolo;



- d) indica gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria la cui realizzazione è necessaria affinché la pista risulti in sicurezza e ne sovrintende la realizzazione;
 - e) coordina e dirige gli operatori addetti al servizio di soccorso;
 - f) predispone un piano di gestione delle emergenze, in caso di pericolo valanghe, sul proprio comprensorio.
3. Le Regioni e le Province autonome disciplinano le modalità di individuazione e formazione del personale di cui al comma 1.

Art. 8 (Piste di allenamento)

1. All'interno delle aree sciabili, i gestori degli impianti individuano i tratti di pista da riservare, a richiesta degli sci club, agli allenamenti di sci agonistico e snowboard agonistico nonché le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark).
2. Le piste di allenamento per lo sci alpino e per lo snowboard sono messe in sicurezza dal gestore degli impianti, il quale provvede alla chiusura al pubblico delle stesse separandole, con adeguate delimitazioni, dalle altre piste o parti di esse ai fini di inibirne il passaggio agli utenti turistici e apponendo, all'inizio del loro tracciato, un cartello su cui è apposta la scritta: "Pista chiusa". Tutti coloro che frequentano le piste di allenamento per lo sci alpino e per lo snowboard devono essere muniti di casco protettivo omologato. Al termine dello svolgimento dell'attività di allenamento, l'incaricato dell'organizzazione sportiva deve provvedere a togliere i pali di slalom che costituiscono il relativo tracciato. Gli obblighi di messa in sicurezza delle piste di allenamento possono essere delegati dal gestore degli impianti in capo all'Associazione o Società Sportiva che organizza la seduta di allenamento, sulla base di un accordo scritto che individua il nominativo del soggetto appositamente incaricato dall'organizzazione sportiva e il contenuto specifico degli obblighi delegati.
3. Gli sciatori non autorizzati non possono in alcun modo entrare all'interno della pista di allenamento e percorrere la relativa discesa.
4. I gestori, nella stazione di imbarco dell'impianto di risalita posto al servizio della pista di allenamento, possono predisporre una corsia preferenziale destinata ad atleti e allenatori ai fini dell'apprendimento e del perfezionamento delle tecniche sportive e agonistiche necessarie al miglioramento delle prestazioni degli atleti.

Art. 9 (Obblighi dei gestori)

1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 4 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste. I gestori proteggono gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo.

Art. 10 (Manutenzione delle piste)

1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 4 provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle Regioni, curando che possiedano i prescritti requisiti di sicurezza e siano munite della prescritta segnaletica.
2. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista stessa, nonché presso le stazioni a valle degli impianti di trasporto a fune. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi dal gestore dell'impianto, ovvero la pista deve essere chiusa.



3. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'ente competente o, in via sostitutiva, la Regione, può disporre la revoca dell'autorizzazione.

4. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo o non agibilità. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.

5. Restano fermi i finanziamenti per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili e a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, previsti rispettivamente dai commi 5 e 6 dell'articolo 7 e dall'articolo 23, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 363.

Art. 11 (Segnaletica)

1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione Sportiva Nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, ed avvalendosi dell'apporto dell'Ente nazionale italiano di unificazione, determina l'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse.

Art. 12 (Obbligo del soccorso)

1. I gestori sono obbligati ad assicurare il primo soccorso degli infortunati lungo le piste e il loro trasporto in luoghi accessibili ai fini della loro assistenza presso i più vicini centri sanitari o di pronto soccorso, fornendo annualmente all'ente regionale competente in materia, l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle rispettive piste da sci e indicando, ove possibile, la dinamica degli incidenti stessi. I dati raccolti dalle Regioni sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di studio nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

2. Le Regioni utilizzano i dati di cui al comma 1 per individuare le piste o i tratti di pista ad elevata frequenza di infortuni, con la possibilità di prescrivere ai gestori le misure più idonee a rafforzare la messa in sicurezza delle predette piste e tratti.

3. È fatto obbligo ai gestori degli impianti di munirsi di defibrillatori semiautomatici da collocarsi in luoghi idonei e, in ogni caso nei siti presidiati dagli operatori di soccorso, garantendo condizioni di facile accesso ed utilizzabilità da parte degli operatori di soccorso e del personale specializzato per il relativo funzionamento.

4. I gestori devono essere collegati con le Centrali del numero unico di emergenza 112 oppure con altre strutture equivalenti operanti sul territorio, tramite un centralino e, in alternativa, un numero interno riservato al soccorso piste che dovrà essere attivato immediatamente nella fase di allarme al fine di prestare soccorso agli infortunati.

5. I gestori individuano aree destinate all'atterraggio degli elicotteri per il soccorso degli infortunati e stipulano apposite convenzioni per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri ai sensi dell'articolo 4, comma 5 *bis*, della legge 21 marzo 2001, n. 74.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.



Art. 13 (Responsabilità civile dei gestori)

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree.
2. Al gestore che non abbia ottemperato all'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.
3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1.

Art. 14 (Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni)

1. È fatto obbligo ai gestori delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 4, di esporre documenti relativi alla classificazione delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dal presente decreto, garantendone un'adeguata visibilità mediante collocazione nella biglietteria centrale e nella stazione di partenza di ogni impianto.
2. Restano fermi i finanziamenti delle campagne informative previsti dall'articolo 5, commi 1 e 2, e dall'articolo 23, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 363.

CAPO III – NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE AREE SCIABILI

Art. 15 (Obbligo di utilizzo del casco protettivo)

1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3, senza il quale è vietato l'utilizzo degli impianti di risalita.
2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 150 euro.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con proprio provvedimento le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione e i controlli opportuni.
4. Chiunque importa o produce, per la commercializzazione, caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche indicate al decreto di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro.
5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche indicate al decreto di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.
6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte dal decreto di cui al comma 3 sono sottoposti a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria.



Art. 16 (Velocità e obbligo di prudenza)

1. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle proprie capacità tecniche, alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità propria e altrui.
2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.
3. Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità specifico al tipo di pista, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonché alle condizioni generali della pista stessa, alla libera visuale, alle condizioni meteorologiche e all'intensità del traffico.

Art. 17 (Precedenza)

1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni, interferenze e pericoli con lo sciatore a valle.

Art. 18 (Sorpasso)

1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità.
2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, a una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

Art. 19 (Incrocio)

1. Negli incroci gli sciatori devono modificare la propria traiettoria e ridurre la velocità per evitare ogni contatto con gli sciatori giungenti da altra direzione o da altra pista. In prossimità dell'incrocio lo sciatore deve prendere atto di chi sta giungendo da un'altra pista, anche se a monte dello sciatore stesso.
2. Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri.

Art. 20 (Stazionamento)

1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista.
2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità.
3. In caso di cadute o di incidenti, gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.
4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.
5. Durante la sosta presso rifugi o altre zone gli sciatori collocano la propria attrezzatura fuori dal piano sciabile, in modo da non recare intralcio o pericolo ad altri.



Art. 21 (Omissione di soccorso)

1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l'assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.

Art. 22 (Transito e risalita)

1. È vietato percorrere a piedi e con le ciaspole le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità.
2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto all'articolo 23, comma 3.
3. In occasione di gare o sedute di allenamento è vietato a coloro che non partecipano alle stesse di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o di allenamento e di percorrerla.
4. La risalita della pista con gli sci ai piedi e l'utilizzo delle racchette da neve, o con qualsiasi altro mezzo, sono normalmente vietati. Le risalite possono essere ammesse previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata e devono comunque avvenire mantenendosi il più possibile vicini alla palinatura che delimita la pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui al presente decreto, nonché quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata.

Art. 23 (Mezzi meccanici)

1. È fatto divieto ai mezzi meccanici di utilizzare le piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti sciistici, nonché al soccorso, possono accedere a questi ultimi solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza. In tali casi, la presenza dei mezzi meccanici nelle piste deve essere preceduta da apposita segnaletica luminosa e acustica, indicante "mezzi meccanici in movimento" sulle piste, apposta sia alla stazione di partenza degli impianti sia all'inizio della pista di discesa sia, in caso di confluenza di piste, nei relativi tratti di raccordo. Inoltre la presenza di mezzi meccanici dovrà essere segnalata in modo adeguato dal personale degli impianti.
3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e consentire la loro agevole e rapida circolazione.

Art. 24 (Sci fuori pista e sci-alpinismo)

1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista.
2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista e le attività escursionistiche in ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca (ARVA), pala e sonda da neve omologati secondo la normativa vigente, per garantire un idoneo intervento di soccorso.
3. I gestori degli impianti di risalita e i Comuni possono segnalare i percorsi fuori pista maggiormente praticati.



4. I gestori espongono quotidianamente i bollettini delle valanghe redatti dai competenti organi dandone massima visibilità.

5. Il gestore dell'area sciabile attrezzata, qualora le condizioni generali di innevamento ed ambientali lo consentano, può destinare degli specifici percorsi per la fase di risalita nella pratica dello sci alpinismo.

Art. 25 (Percorribilità delle piste in base alle capacità degli sciatori)

1. Ogni sciatore, snowboarder e utente del telemark, può praticare le piste aventi un grado di difficoltà rapportato alle proprie capacità fisiche e tecniche. Per poter accedere alle piste caratterizzate da un alto livello di difficoltà e con pendenza superiore al 40%, contrassegnate come pista nera ai sensi dell'articolo 5, lo sciatore deve essere in possesso di elevate capacità fisiche e tecniche.

Art. 26 (Concorso di responsabilità)

1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre i danni eventualmente occorsi.

Art. 27 (Soggetti competenti per il controllo)

1. La Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, nonché i corpi di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente Capo e di cui alla relativa normativa regionale e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.

Art. 28 (Assicurazione obbligatoria)

1. Lo sciatore che utilizza le piste da sci deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. È fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all'atto dell'acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose.

Art. 29 (Accertamenti alcolemici e tossicologici)

1. È vietato sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche.

2. Gli organi accertatori, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre gli sciatori ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

3. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 2 hanno dato esito positivo ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che lo sciatore si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool o di droghe, gli organi accertatori, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con gli strumenti e le procedure previste dall'articolo 379 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.



Art. 30 (Parametri per la valutazione della qualità dei comprensori sciistici)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, sono definiti i parametri per la valutazione della qualità dei comprensori sciistici da parte delle Regioni e Province autonome.

2. Con l'obiettivo di qualificare sempre più l'offerta turistica nel campo degli sport invernali, i parametri di cui al comma 1, dovranno considerare le condizioni generali degli impianti e delle piste e la loro sostenibilità ambientale. La griglia di valutazione dovrà prevedere 5 categorie di qualità, da un "fiocco bianco" fino a cinque "fiocchi bianchi".

Art. 31 (Regime sanzionatorio)

1. Le regioni e i Comuni possono adottare ulteriori prescrizioni rispetto a quelle di cui al presente Capo per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, ai trasgressori si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 100 euro a 250 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 5;
- b) da 250 euro a 1000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 3;
- c) da 250 euro a 1000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 11;
- d) da 250 euro a 1000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1;
- e) da 50 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 16, 17, 18, 19, 20;
- f) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 22;
- g) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 23;
- h) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 24;
- i) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 25 comma 1;
- l) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 28 oltre al ritiro dello skipass;
- m) da 250 euro a 1000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 29.

3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dai soggetti competenti per il controllo e vigilanza di cui all'articolo 27.

4. In caso di violazioni di particolare gravità delle condotte vietate dal presente decreto o di reiterate violazioni, i soggetti competenti al controllo provvedono, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, al ritiro del titolo di transito giornaliero o alla sospensione dello stesso fino a giorni tre. Al trasgressore è rilasciato un documento per consentirgli l'utilizzo degli impianti strettamente necessari al rientro presso il suo domicilio. In caso di ulteriore reiterazione delle violazioni, il titolo può essere definitivamente ritirato.

CAPO IV – NORMATIVA A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Art. 32 (Categorie)

1. Gli sciatori con disabilità si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) standing: sciatori che sono in grado di sciare in piedi;



- b) sitting: sciatori che stanno seduti utilizzando particolari attrezzature;
- c) trasportati: sciatori che hanno necessità di un accompagnatore;

Art. 33 (Accompagnamento)

1. Le persone con disabilità, la cui condizione pregiudichi la pratica sciistica in autonomia e sicurezza, devono essere assistite da un accompagnatore.
2. La funzione di accompagnatore può essere svolta da maestri di sci specializzati per tale accompagnamento o personale formato da Associazioni sportive operanti nell'ambito della disabilità e iscritte nell'apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche o da qualunque altro soggetto indicato dalla persona con disabilità quale suo accompagnatore.

Art. 34 (Individuazione)

1. Le persone con disabilità per essere facilmente individuati dagli altri sciatori si muniscono di una pettorina arancione e i loro accompagnatori recano la scritta "guida" sull'avambraccio riportata anche sul retro della giacca.

Art. 35 (Diritto di precedenza)

1. Le persone con disabilità hanno diritto di precedenza sugli sciatori normodotati.

Art. 36 (Obbligo del casco)

1. Le persone con disabilità utilizzano il casco ai sensi dell'articolo 15. In caso di incompatibilità all'utilizzo del casco dovuta al tipo di disabilità, il medico sportivo può rilasciare certificato attestante la relativa esenzione.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 (Snowboard, telemark e altre pratiche sportive)

1. Le norme previste dal presente decreto per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard, il telemark o altre tecniche di discesa.
2. In relazione e ai percorsi per lo sci di fondo escursionistico, per le racchette da neve e per la passeggiata nordica, che possono essere individuati anche dai Comuni, le Regioni provvedono a stabilire le modalità per la segnalazione dei percorsi e per l'affissione dei bollettini sul rischio di valanghe dei percorsi, ferma restando l'applicabilità dell'articolo 24, comma 4.

Art. 38 (Adeguamento alle disposizioni della legge)

1. Le Regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano le proprie normative alle disposizioni di cui al presente decreto e a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve.



2. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 39 (Rinegoziazione concessioni)

1. Al fine di adeguarsi alle norme del presente decreto, i soggetti affidatari di impianti sciistici, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, hanno facoltà di sottoporre all'ente affidante una domanda di revisione dei contratti concessori o di partenariato pubblico privato comunque denominati in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, al fine di consentire:

- a) il graduale recupero dei maggiori costi derivanti della applicazione delle norme del presente decreto;
- b) l'integrale ammortamento degli investimenti effettuati o di quelli programmati;
- c) il rimborso dell'indebitamento contratto, come eventualmente rimodulato per effetto di eventuali moratorie o agevolazioni concesse da parte degli istituti finanziatori.

2. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, l'operatore economico ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dall'operatore economico, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.

Art. 40 (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 41 (Abrogazioni)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto è abrogata la legge 24 dicembre 2003, n. 363, ad eccezione dell'articolo 5, commi 1 e 2, dell'articolo 7, commi 5 e 6, e dell'articolo 23.

Art. 42 (Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

